



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)** 1
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/210 della Commissione, del 10 febbraio 2015, recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose** 16
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/211 della Commissione, del 10 febbraio 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 18

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011)** 21

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2015/209 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2014

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»), è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
- (2) In data 18 marzo 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con le Isole Fær Øer, per la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associ le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi positivamente ed è opportuno che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («accordo»), sia firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma a nome dell'Unione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020), con riserva della conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Articolo 3

L'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA

ACCORDO**di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)**

L'UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata «l'Unione»,

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLE FÆR ØER,

in seguito denominato «le Fær Øer»,

dall'altra,

in seguito congiuntamente denominati «le parti»,

CONSIDERANDO che il programma quadro unionale di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»), è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con la decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽²⁾.

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 7 di Orizzonte 2020, le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di un accordo internazionale fra l'Unione e il paese associato.

CONSIDERANDO che i ricercatori faroesi hanno già partecipato con successo a progetti finanziati dall'Unione e considerati l'importanza dell'attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra le Fær Øer e l'Unione e il loro interesse reciproco a rafforzare la ricerca e l'innovazione nell'ambito della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca.

CONSIDERANDO l'interesse di entrambe le parti a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo nelle Fær Øer, da un lato, e ai programmi quadro unionali di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altro.

RICONOSCENDO la particolare situazione delle Isole Fær Øer, caratterizzate da piccole dimensioni territoriali e da una popolazione ridotta, nonché dalla loro stretta prossimità all'Unione in quanto paese vicino nordeuropeo.

CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude il presente accordo a nome del Regno di Danimarca in conformità alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Fær Øer.

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), il presente accordo e qualsiasi attività svolta nell'ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con le Fær Øer nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽²⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le Fær Øer partecipano in qualità di paese associato a Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dalla decisione 2013/743/UE, secondo le modalità e alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati.
2. Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.
3. Tutti gli atti derivanti dagli atti di cui al paragrafo 1, compresi gli atti che istituiscono le strutture necessarie per l'attuazione di Orizzonte 2020 mediante attività di ricerca ai sensi degli articoli 185 e 187 TFUE, sono applicabili nelle Fær Øer.
4. Oltre all'associazione di cui al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:
 - a) regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca nelle Fær Øer e nell'Unione e sulla pianificazione di dette politiche;
 - b) scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;
 - c) la trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca nelle Fær Øer e nell'Unione, nonché sui risultati del lavoro svolto nell'ambito del presente accordo;
 - d) riunioni congiunte;
 - e) visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;
 - f) contatti regolari e intensi tra responsabili di programmi o responsabili di progetti delle Fær Øer e dell'Unione;
 - g) la partecipazione di esperti a seminari, simposi e laboratori.

Articolo 2

Modalità e condizioni riguardanti l'associazione delle Fær Øer a Orizzonte 2020

1. Fatte salve le modalità e le condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II, i soggetti giuridici delle Fær Øer possono partecipare alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione. Agli organismi di ricerca delle Fær Øer si applicano le stesse modalità e condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell'ambito dei programmi dell'Unione applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nell'ambito dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nell'Unione, tenuto conto degli interessi reciproci dell'Unione e delle Fær Øer.

Fatte salve le modalità e le condizioni stabilite o menzionate negli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione e il Centro comune di ricerca della Commissione europea possono partecipare ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer in settori analoghi a quelli di Orizzonte 2020 alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici delle Fær Øer. Nell'ambito del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato a Orizzonte 2020 sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici delle Fær Øer gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

2. A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, le Fær Øer versano un contributo finanziario al bilancio annuale dell'Unione per ogni anno di durata di Orizzonte 2020. Il contributo finanziario delle Fær Øer è aggiunto all'importo degli stanziamenti di impegno iscritti ogni anno nel bilancio annuale dell'Unione per far fronte agli obblighi finanziari derivanti dalle varie forme di misure necessarie per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione di Orizzonte 2020. Le disposizioni che disciplinano il calcolo e il versamento del contributo finanziario delle Fær Øer sono stabilite nell'allegato III.
3. I rappresentanti delle Fær Øer partecipano in qualità di osservatori ai comitati istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020. Tali comitati si riuniscono senza i rappresentanti delle Fær Øer durante le votazioni. Le Fær Øer sono informate del risultato di tali votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, che si applicano ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione.
4. I rappresentanti delle Fær Øer partecipano al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in conformità al regolamento interno di tale consiglio di amministrazione.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti delle Fær Øer che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo o a riunioni organizzate dall'Unione e connesse con l'attuazione di Orizzonte 2020 sono rimborsate dall'Unione in base e secondo le procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

1. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni destinati a essere utilizzati in tali attività.
2. Le parti garantiscono che non saranno imposti prelievi o oneri fiscali sul trasferimento di fondi tra l'Unione e le Fær Øer qualora tali fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4

Comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione

1. È istituito un comitato misto denominato «comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione», incaricato di:
 - a) garantire, valutare e verificare lo stato di attuazione del presente accordo;
 - b) esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;
 - c) avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità delle politiche delle Fær Øer e dell'Unione in materia di ricerca nonché sulla pianificazione di tali politiche e sulle prospettive della cooperazione;
 - d) apportare all'accordo, fatte salve le procedure di approvazione interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.
2. Il comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione, composto da rappresentanti della Commissione europea («Commissione») e delle Fær Øer, adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo è concluso per la durata di Orizzonte 2020. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie. Esso si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all'accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell'accordo.

3. Se una delle parti informa l'altra parte di non concludere il presente accordo, si conviene che:

— l'Unione rimborsa alle Fær Øer il loro contributo al bilancio annuale dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 2;

— tuttavia, gli stanziamenti impegnati dall'Unione in relazione alla partecipazione di soggetti giuridici faroesi alle azioni indirette, compresi i rimborsi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dall'Unione da tali rimborsi;

— i progetti e le attività avviate durante l'applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della notifica di cui al paragrafo 2 sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

4. Ove decida di rivedere Orizzonte 2020, l'Unione notifica alle Fær Øer il contenuto esatto di tale modifica entro una settimana dalla data di adozione della stessa da parte dell'Unione. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, le Fær Øer possono mettere fine al presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione dell'Unione.


5. Ove l'Unione adotti un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, su richiesta di una delle parti può essere negoziato un nuovo accordo o può essere rinnovato l'accordo esistente alle condizioni concordate di comune intesa.

6. Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il TFUE, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio delle Fær Øer.

7. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e faroese, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 Fyri Evropeiska Samveldið

Mano Peronaci



За правителството на Фарьорските острови
 Por el Gobierno de las Islas Feroe
 Za vládu Faerských ostrovů
 For Færøernes landsstyre
 Für die Regierung der Färöer
 Fääri saarte valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόε
 For the Government of the Faroes
 Pour le gouvernement des îles Féroé
 Za Vladu Farskih otoka
 Per il governo delle Isole Faroe
 Fēru salu valdības vārdā –
 Fareru Vyríausyþés vardu
 A Feröer szigetek kormánya részéről
 Ghall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe
 Voor de regering van de Faeröer
 W imieniu rządu Wysp Owczych
 Pelo Governo das Ilhas Faroé
 Pentru Guvernul Insulelor Feroe
 Za vládu Faerských ostrovov
 Za Vlado Ferskih otokov
 Färsaarten hallituksen puolesta
 För Färöarnas landsstyre
 Fyri Føroya landsstýri

Kiri La Le



ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE FÆR ØER

Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto unionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi.

I. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici delle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020

1. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020 e il relativo finanziamento seguono le condizioni fissate, per i paesi associati, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 e seguono altresì le modalità e le condizioni fissate o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati.

Qualora l'Unione adotti disposizioni per l'attuazione degli articoli 185 e 187 TFUE, le Fær Øer devono essere autorizzate a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

I soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer sono ammessi a beneficiare agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito di Orizzonte 2020 alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione.

2. I soggetti giuridici delle Fær Øer sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici dell'Unione, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013.
3. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ («il regolamento finanziario») e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dall'Unione con un soggetto giuridico delle Fær Øer per la realizzazione di un'azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e di revisioni contabili da parte della Commissione o della Corte dei conti europea, o sotto l'autorità di queste due istituzioni. Le autorità competenti delle Fær Øer provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza ragionevole e fattibile, necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e revisioni.

II. Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri dell'Unione ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer

1. La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell'Unione o al diritto unionale, a progetti dei programmi di ricerca e sviluppo delle Fær Øer può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico delle Fær Øer. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate, ove necessario, unitamente a uno o più soggetti giuridici delle Fær Øer.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 della presente sezione e l'allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca delle Fær Øer nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l'attuazione di tali progetti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale applicabili ai soggetti giuridici faroesi e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra le Fær Øer e l'Unione in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione che partecipano a progetti di ricerca faroesi nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale applicabili ai soggetti giuridici non faroesi che partecipano ai progetti di ricerca delle Fær Øer nell'ambito di programmi di ricerca e sviluppo. Se i soggetti giuridici non faroesi non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici dell'Unione sostengono le proprie spese, compresa la parte relativa dei costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

3. Le proposte di ricerca in tutti i settori devono essere presentate al Consiglio di ricerca faroese (Granskingarráðið).
 4. Le Fær Øer informano regolarmente l'Unione in merito ai programmi faroesi in corso di svolgimento e alle opportunità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione.
-

ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I. Applicazione

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) «proprietà intellettuale», la definizione data dall'articolo 2 della convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;
- 2) «conoscenze», i risultati, comprese le informazioni, tutelabili o meno, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati di protezione complementare o di altre forme di tutela equiparabili.

II. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1. Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell'altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione siano compatibili con le pertinenti convenzioni internazionali applicabili alla parti, in particolare l'accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall'Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi del 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma del 1967).
2. I soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer che partecipano alle azioni indirette di Orizzonte 2020 sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o dai contratti conclusi con l'Unione; allo stesso tempo tali diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1 della presente sezione.
3. Quando partecipano a un'azione indiretta nell'ambito di Orizzonte 2020, attuata conformemente agli articoli 185 e 187 TFUE, i soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 nonché dalle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione.
4. I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'Unione che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca faroesi sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer che partecipano a tali programmi o progetti di ricerca in conformità al punto 1 della presente sezione.

III. Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle parti nel corso delle attività svolte a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:
 - a) la parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere determinato, le parti condividono la titolarità della proprietà intellettuale;
 - b) la parte titolare concede all'altra parte diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.
2. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni scientifiche delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:
 - a) in caso di pubblicazione a opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati, riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività svolte nell'ambito del presente accordo o siano collegati a esse, è concessa a titolo gratuito all'altra parte una licenza non esclusiva, irrevocabile e valida in tutti i paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;
 - b) tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati e informazioni tutelati da diritto d'autore, prodotte a norma della presente sezione, devono indicare i nomi dell'autore o degli autori dell'opera, a meno che un autore rifiuti espressamente di essere citato. Esse devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.
3. Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:
 - a) all'atto di comunicare le informazioni relative alle attività svolte a norma del presente accordo all'altra parte, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

- b) ai fini specifici dell'applicazione del presente accordo, la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità tali informazioni riservate come informazioni classificate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro l'obbligo di mantenerle riservate;
 - c) previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l'altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito a norma della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per tale divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e dalle proprie politiche;
 - d) le informazioni riservate di carattere non documentale o ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita nel corso di seminari e altre riunioni tra i rappresentanti delle parti indette a norma del presente accordo, o le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di impianti o l'esecuzione di azioni indirette rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni comunicate nel momento in cui è stata fatta tale comunicazione a norma della lettera a);
 - e) ciascuna parte si impegna a garantire che le informazioni riservate ricevute a norma delle lettere a) e c) siano controllate secondo quanto stabilito nel presente accordo. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di diffusione di cui alle lettere a) e c), o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l'altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un'adeguata linea di azione.
-

ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020**I. Calcolo del contributo finanziario delle Fær Øer**

1. Il contributo finanziario delle Fær Øer a Orizzonte 2020 è stabilito su base annua in proporzione e a complemento dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per l'attuazione, la gestione e l'esecuzione di Orizzonte 2020.
2. Il fattore di proporzionalità in base al quale è determinato il contributo finanziario delle Fær Øer si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo delle Fær Øer, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione. Tali rapporti sono calcolati, per gli Stati membri dell'Unione, in base alle statistiche più recenti della Commissione (Eurostat) disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione per lo stesso anno e, per le Fær Øer, in base ai dati statistici più recenti relativi allo stesso anno ottenuti dall'Autorità statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle Fær Øer disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione.
3. La Commissione comunica alle Fær Øer, quanto prima e comunque non oltre il 1° settembre dell'anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:
 - gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nello stato delle spese del progetto di bilancio dell'Unione corrispondenti a Orizzonte 2020;
 - l'importo stimato, ricavato dal progetto di bilancio dell'Unione, dei contributi finanziari corrispondenti alla partecipazione delle Fær Øer a Orizzonte 2020, in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione, la Commissione comunica alle Fær Øer, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione delle Fær Øer, gli importi definitivi di cui al paragrafo 1.

Nel quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano il fattore di proporzionalità in base al quale è determinato il contributo finanziario delle Fær Øer, sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle azioni dirette e indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 nel periodo 2014-2016.

II. Pagamento del contributo finanziario delle Fær Øer

1. Al più tardi entro gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alle Fær Øer una richiesta di fondi per i contributi dovuti a norma del presente accordo.

Tale richiesta ha per oggetto il pagamento degli importi dei sei dodicesimi del contributo delle Fær Øer entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta presentata in gennaio sono calcolati in base all'importo stabilito nello stato delle entrate del progetto di bilancio: il relativo conguaglio avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi presentata non oltre il mese di giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dall'applicazione in via provvisoria dell'accordo medesimo. Se presentata dopo il 15 giugno, tale richiesta prevede il versamento entro 30 giorni dei dodici dodicesimi del contributo faroese, calcolato in base all'importo stabilito nello stato delle entrate del bilancio.

2. Il contributo delle Fær Øer è espresso e corrisposto in euro. I versamenti delle Fær Øer sono accreditati ai programmi dell'Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio annuale dell'Unione. Il regolamento finanziario si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Il contributo dovuto dalle Fær Øer a norma del presente accordo è versato entro i termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte delle Fær Øer, di interessi di mora sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l'attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione delle Fær Øer al programma per l'esercizio finanziario considerato in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall'invio alle Fær Øer di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano all'Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all'esecuzione di determinate azioni indirette.

4. Entro il 31 maggio dell'anno che segue un esercizio finanziario, la Commissione prepara e invia a fini informativi alle Fær Øer un prospetto dello stato delle risorse assegnate a Orizzonte 2020 per tale esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.
5. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione delle Fær Øer. Tale regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute in seguito a trasferimenti, annullamenti, riporti, disimpegni o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell'esercizio finanziario. Detta regolarizzazione ha luogo al momento del secondo versamento per l'esercizio finanziario successivo e nel luglio 2021 per l'ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023.

ALLEGATO IV

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI FAROESI AI PROGRAMMI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO**I. Comunicazione diretta**

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II. Controlli

1. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012 e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer contengono disposizioni per consentire al personale della Commissione o ad altre persone da essa incaricate di effettuare in qualsiasi momento controlli di natura scientifica, finanziaria, tecnica o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti.
2. Il personale della Commissione o della Corte dei conti europea e le altre persone incaricate dalla Commissione hanno adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su supporto elettronico che su supporto cartaceo), nonché a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali controlli in loco, purché tale diritto di accesso sia espressamente menzionato nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La mancata concessione di tale diritto di accesso sarebbe considerata una violazione dell'obbligo di giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle convenzioni di sovvenzione.
3. I controlli possono essere effettuati dopo lo scadere del programma o del presente accordo, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

III. Controlli in loco

1. Nell'ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti faroesi, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾.
2. I controlli e le ispezioni in loco sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con l'Ufficio nazionale di controllo (Landsgrannskoðanin), il quale deve essere informato entro un ragionevole anticipo dell'oggetto, delle finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità faroesi possono partecipare a controlli e ispezioni in loco.
3. Se le autorità faroesi interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.
4. Qualora i soggetti partecipanti al programma oppongano resistenza a un controllo o a un'ispezione in loco, le autorità faroesi, operando in conformità alle norme e ai regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine il controllo o l'ispezione.
5. La Commissione informa prima possibile le autorità faroesi competenti di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare tali autorità circa i risultati dei controlli e delle ispezioni.

IV. Informazione e consultazione

1. Ai fini di un'adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti delle Fær Øer e dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni, a esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e dai regolamenti nazionali, ed effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

2. Le autorità faroesi competenti informano la Commissione entro un ragionevole termine di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione e all'attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo.

V. Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge faroese e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri dell'Unione o delle Fær Øer le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti.

VI. Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l'applicazione del diritto penale faroese, la Commissione può adottare misure e sanzioni amministrative in forza dei regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012, (UE) n. 1268/2012 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽¹⁾.

VII. Riscossione ed esecuzione

Le decisioni rientranti nel presente accordo, adottate dalla Commissione nell'ambito di Orizzonte 2020 e che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nelle Fær Øer. Se la Commissione lo richiede, l'autorità designata dal governo delle Fær Øer avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la decisione della Commissione è trasmessa al tribunale faroese, che si limita a verificarne l'autenticità, dall'autorità designata a tal fine dal governo delle Fær Øer, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali faroesi. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti che vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione e per l'eventuale sospensione dell'esecuzione. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza della giurisdizione faroese.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/210 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2015

recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

- (1) Una bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di prugne (*Prunus spinosa*) nell'alcole etilico di origine agricola viene tradizionalmente prodotta in Spagna ed è ampiamente conosciuta dai consumatori spagnoli come «Pacharán». Poiché non esiste una categoria di bevanda spiritosa corrispondente al «Pacharán» e al fine di trasmettere informazioni chiare ai consumatori non spagnoli e tener conto dell'evoluzione economica e del mercato, è opportuno inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una nuova categoria denominata «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o Pacharán». Per garantire la tutela dei consumatori e degli interessi economici dei produttori, la nuova categoria dovrebbe includere specifiche tecniche basate sulla valutazione di parametri di produzione e di qualità esistenti utilizzati sul mercato dell'Unione.
- (2) Tenuto conto della rinomanza del «Pacharán», che i consumatori collegano spontaneamente alla Spagna come riconosciuto in passato, il termine «Pacharán» può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «Pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne» e unitamente all'indicazione del paese di produzione.
- (3) L'indicazione geografica «Pacharán navarro» registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sotto «Altre bevande spiritose» dev'essere trasferita alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o Pacharán» dello stesso allegato.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono così modificati:

- 1) L'allegato II, dopo il punto 37 Sloe gin, è inserito il punto 37 bis seguente:

«37 bis “Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o Pacharán”

La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugne o Pacharán è una bevanda spiritosa:

- a) avente un gusto predominante di prugne e ottenuta dalla macerazione di prugne (*Prunus spinosa*) nell'alcole etilico di origine agricola, con l'aggiunta di estratti naturali di anice e/o distillati di anice;

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

- b) avente un titolo alcolometrico minimo di 25 % vol.;
- c) per la cui produzione è stato utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnone per litro di prodotto finale;
- d) avente tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finito;
- e) le cui caratteristiche organolettiche e il cui colore e gusto sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall'anice.

Il termine "Pacharán" può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine "Pacharán" può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita "Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnone", a condizione di essere accompagnato dalla menzione: "prodotta in...", seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.»

2) L'allegato III è così modificato:

a) Alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose» sono soppresse le diciture seguenti:

	«Pacharán navarro	Spagna
	Pacharán	Spagna»

b) Dopo la categoria di prodotto 34 è inserita la dicitura seguente:

«37 bis Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnone o Pacharán	Pacharán navarro	Spagna»
--	------------------	---------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le bevande spiritose che corrispondono alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnone o Pacharán» non etichettate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possono continuare ad essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/211 DELLA COMMISSIONE**del 10 febbraio 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	268,7
	IL	100,7
	MA	83,9
	TR	120,2
	ZZ	143,4
0707 00 05	EG	191,6
	JO	217,9
	TR	187,6
	ZZ	199,0
0709 91 00	EG	57,5
	ZZ	57,5
0709 93 10	MA	235,7
	TR	231,0
	ZZ	233,4
0805 10 20	EG	46,5
	IL	70,3
	MA	56,7
	TN	56,3
	TR	67,1
	ZZ	59,4
	ZZ	59,4
0805 20 10	IL	144,5
	MA	91,2
	ZZ	117,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	74,4
	IL	148,6
	JM	126,5
	MA	128,7
	TR	79,2
	ZZ	111,5
	ZZ	111,5
	ZZ	111,5
0805 50 10	TR	70,0
	ZZ	70,0
0808 10 80	BR	65,9
	CL	90,2
	CN	119,5
	MK	22,6
	US	189,3
	ZZ	97,5
	ZZ	97,5

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	CL	291,0
	CN	93,4
	ZA	103,1
	ZZ	162,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio, del 6 maggio 2011, che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 128 del 14 maggio 2011)

Pagina 20, considerando 16,

anziché: «(16) Il prodotto in esame è la carta fine patinata, ovvero carta o cartone patinati su uno o entrambi i lati (ad eccezione della carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di bianchezza superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), ...»

leggi: «(16) Il prodotto in esame è la carta fine patinata, ovvero carta o cartone patinati su uno o entrambi i lati (ad eccezione della carta o cartone Kraft), in fogli o in rotoli, di peso uguale o superiore a 70 g/m² ma non superiore a 400 g/m² e con un indice di luminosità superiore a 84 (misurato secondo la norma ISO 2470-1), ...»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT